

REGOLAMENTO (CE) N. 2231/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1997

relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di salmone per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture del salmone nelle acque della divisione CIEM IIIb, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che la

Finlandia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 22 ottobre 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM IIIb, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Finlandia per il 1997.

La pesca del salmone nelle acque della divisione CIEM IIIb, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.